

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 10

Riunione del 6 dicembre 2006

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE PRESIDENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

**09.06.07 ELVIRA GIUGNO- VINCENZA TAGLIAFERRO -
FRANCESCO COLAMATTEO**

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale e della difesa degli incolpati GIUGNO ELVIRA e TAGLIAFERRO VINCENZA

osserva

la fattispecie all'esame trae origine dall'esame del referto arbitrale relativo alla gara U 14/F n. FR 17 del 19-05-06, al termine della quale Giugno Elvira inveiva con frasi ingiuriose contro l'Arbitro e quindi, raggiuntolo nello spogliatoio, lo aggrediva unitamente a Tagliaferro Vincenza, presenti altri tesserati e tifosi; aggressione peraltro violenta, tanto da provocare un affievolimento dei sensi dell'Arbitro medesimo, cui inevitabilmente seguiva il suo trasferimento a Pronto Soccorso.

L'esame del referto arbitrale, che costituisce la fonte primaria della prova, è assolutamente chiaro nel descrivere gli episodi ed in particolare quelli da riferirsi a Giugno Elvira - allenatrice ASD Pallavolo Eboli - .

Già durante la gara era stata espulsa dopo diversi richiami da parte del 2° arbitro, perché continuamente offendeva il 1° Arbitro e subito dopo la sua espulsione, finanche lo ingiuriava.

./.

La medesima quindi, al termine della gara si dirigeva verso il 1° Arbitro alzando il braccio come per dargli un ceffone ma, prontamente fermata da alcuni Dirigenti della Pallavolo Nola, porgeva quindi la mano , giustificandosi che quel suo gesto era stato male interpretato, volendo la medesima solo salutare.

In questo contesto, sopraggiungevano una decina di tifosi della ASD Pallavolo Eboli, che stringevano il 1° Arbitro contro il muro, mentre Giugno Elvira tentava di svincolarsi da quelli che erano intervenuti a proteggere l'Arbitro.

In questa situazione diverse persone cominciavano a colpire l'arbitro - come ha fatto Tenza Costantino, il cui intervento ha prodotto finanche un trauma cranico, con copiosa emorragia, come refertato dai medici del Pronto Soccorso comportamento questo sanzionato già con decisione n. 3.06.07 del 6-10-06 di questa Commissione - , anche con calci e tra gli autori venivano identificate Giugno Elvira e Tagliaferro Vincenza, come riconosciute da persone diverse dal 1° e 2° Arbitro , tutto quanto sopra premesso si deduce in punto di

Diritto

Preliminarmente, pur dovendosi riconoscere l'abilità del difensore delle incolpate, nell'aver assunto gli effetti dell'aggressione come riferibili al comportamento del Tenza e conseguentemente, la non rapportabilità alle proprie assistite delle contestazioni relative all'aggressione con i calci subite dal 1° arbitro, deve precisarsi che il referto arbitrale distingue l'episodio del Tenza da quello ad opera delle odierne incolpate, laddove anche gli effetti sono diversi, posto che il Tenza colpisce l'Arbitro al capo e in quella contestualità anche con calci, fino a fargli quasi perdere conoscenza.

Inoltre, pur dovendosi riconoscere che la individuazione delle incolpate - ma si badi bene solo ai fini degli atti violenti quali i calci - è stata possibile grazie all'intervento degli altri tesserati presenti, dall'esame del coacervo delle dichiarazioni dell'Arbitro e di cui al verbale, comunque, si rinviene l'elemento della unicità dell'azione, nel senso che in un

./.

medesimo contesto temporale l'arbitro viene prima stretto contro il muro, quindi aggredito e malmenato da un gruppo di persone delle quali una il Tenza, viene identificato dal medesimo Arbitro, mentre le odierne incolpate vengono identificate dagli Arbitri, quali partecipanti all'aggressione e soltanto identificate da altri tesserati, quali agenti limitatamente ai soli calci.

La fattispecie, così come emergente dall'esame del referto arbitrale, comporta inevitabilmente l'affermazione delle responsabilità delle odierne incolpate a titolo di concorso formale nell'aggressione, nella cui unicità di azione, gli effetti sono stati quelli delle lesioni refertate sulla persona dell'Arbitro al Pronto soccorso presso il quale è stato visitato.

D'altra parte, va altresì affermato che il comportamento delle incolpate è meritevole di censura già prima dell'aggressione, laddove la Giugno nel corso della gara veniva espulsa per offese ed in conseguenza del provvedimento assunto nei suoi confronti, ingiuriava il Direttore di gara, comportamento questo reiterato anche al termine della gara, allorquando alzava la mano come per colpire l'arbitro - a mo' di ceffone - prontamente fermata dai Dirigenti del sodalizio avversario; episodio per il quale la stessa si giustificava quale male interpretazione che la medesima intendeva fare, giustificazione questa assolutamente inconsistente.

Per converso, sempre relativamente al comportamento di Giugno Elvira, non si rinviene un solo minimale passaggio nel referto arbitrale, di un suo fattivo comportamento per sedare gli animi; che costituisce una riprova della sua partecipazione e quindi, concorrenza nei fatti che si ritiene così doverle addebitare.

La posizione di Tagliaferro Vincenza, che è compartecipe di Giugno Elvira, deve essere valutata alla luce delle medesime sopra esposte prospettazioni e quindi, meritevole di censura per il comportamento tenuto nella qualità di concorrente nell'aggressione ai danni del 1° Arbitro.

./.

Anche per questa incolpata - Dirigente della ASD Pallavolo Eboli - non vi è alcun riferimento ad un suo comportamento finalizzato a sedare gli animi e per la medesima valgono le deduzioni svolte per la posizione di Giugno Elvira .

La gravità dei fatti comporta inevitabilmente l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Procura Federale in sede di ex art. 72 R.G. , conformi anche a quel criterio di gradualità della pena alla quale più volte questa Commissione si è conformata, sanzione questa che, più grave delle altre , assorbe sia il comportamento offensivo che quello ingiurioso. Conseguentemente, si ritiene doversi trasmettere gli atti alla Procura Federale per la valutazione della posizione della ASD Pallavolo Eboli, per avere un proprio dirigente posto in essere comportamenti non regolamentari.

Da ultimo , in merito alla posizione di Colamatteo Francesco, la prova è documentabile - denuncia querela senza avere preventivamente chiesto l'autorizzazione ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria - e pertanto, meritevole di sanzione, al pari della Giugno Elvira per la medesima incolpazione.

P. Q. M.

Infligge a Giugno Elvira e Tagliaferro Vincenza la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 3 (tre) ed infligge a Giugno Elvira e Colamatteo Francesco la sanzione della ammonizione con diffida.

Dispone trasmettere gli atti alla Procura Federale per l'esame della posizione della ASD Pallavolo Eboli, come in motivazione.

Affisso il 18 dicembre 2006

ILPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci